

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
Provincia di Mantova -

COPIA

Deliberazione 54 del 22-12-2022 Codice Ente 10842
--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, a seguito degli inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria**, in seduta di **Prima convocazione**, il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

Leoni Nicola	P
SOANA MARIA PIA	P
TERZI MARCO	P
IZZI ANNIBALE	P
FABBRI GIAN LUCA	P
ZOCCOLI ROBERTO	P

PERBONI PAOLO	P
MORTINI FEDERICA	A
MONFARDINI REMIGIO	P
LEORATI ALEX	P
ATTOLINI MARTA	A

TOTALE PRESENTI 9 TOTALE ASSENTI 2

Assiste all'adunanza il Segretario verbalizzante Dott. Coppola Paolo
Assume la Presidenza il Sig. Leoni Nicola in qualità di Sindaco

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023 - CONFERMA

***Parere di regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1
Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)***

Si esprime il parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Gazoldo degli Ippoliti, **05-12-2022**

Il Responsabile di Servizio
f.to **Roverselli Claudia**

***Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1
Del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)***

Si esprime il parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Gazoldo degli Ippoliti 05-12-2022

Il Responsabile di Servizio
Roverselli Claudia

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023 - CONFERMA

Il Sindaco, quale presidente del consiglio comunale, illustra il punto e spiega come per l'esercizio 2023 si propone al Consiglio di confermare le aliquote imu dello scorso anno, di cui dà rapida lettura rifacendosi alla documentazione in atti, ricordando ad esempio la conferma della detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A1 – A8 – A9, e che si prevede un gettito per l'anno 2023 di euro 688.000,00.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, constatata l'assenza di richieste di intervento, pone in votazione il punto che il consiglio approva alla unanimità: analogo esito per la votazione sulla immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 738 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 dispone che l'Imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Richiamato:

- il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione consiliare n. 28 del 26.9.2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 27.12.2021, così come modificata con la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.06.2022, con le quali sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Rilevato peraltro che ad oggi non è ancora stato emanato il Decreto Ministeriale che individua le fattispecie per le quali è possibile diversificare le aliquote Imu, previsto dal comma 756 sopra citato, e non è attivo il relativo sistema informatico sul sito del Ministero delle Finanze;

Ritenuto pertanto di procedere alla deliberazione delle aliquote imu per l'anno 2023, entro il termine ordinario previsto per l'approvazione del bilancio, nelle more dell'adozione del Decreto che definisce il prospetto delle aliquote applicabili;

Visti:

- o l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:
- *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

CONSIDERATO che il fabbisogno finanziario dell'ente, tenuto conto della quota di alimentazione del FSC, è soddisfatto con la conferma per il 2023 delle aliquote Imu deliberate per l'anno 2022;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile di servizi competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizi di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con n. 9 voti favorevoli, n. == contrari e n. == astenuti, legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU nelle seguenti misure:

- unità immobiliare ad uso abitativo censite nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (una sola pertinenza per categoria catastale): esente
- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 (una sola pertinenza per categoria catastale): aliquota pari al 5,4 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0,00 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0,00 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,7 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 9,7 per mille;

- aree fabbricabili: aliquota pari al 9,7 per mille.
- unità immobiliare ad uso abitativo censite nelle categorie catastali A/1 a A/9 e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6, C/7) cedute in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado che vi dimorano abitualmente e vi hanno la residenza anagrafica: 4,6 per mille
- unità immobiliare ad uso abitativo censite nelle categorie catastali A/1 a A/9 tenute a disposizione del proprietario o titolare di altro diritto reale e per le loro pertinenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione o comodati da almeno due anni: aliquota 10,6 per mille
- alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati dall'ALER della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati a canone sociale o moderato, in attuazione della normativa regionale ERP, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; alloggi ERP, e loro pertinenze, destinati alla locazione a canone temporaneo: aliquota 4,00 per mille;

3. Di stabilire la seguente detrazione, confermando quella del 2022:

anno 2023 detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria catastale A1- A8 - A9, euro 200,00

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

5. Di stimare in € 688.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2023 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

7. Di dare atto che:

- sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione del PTPC 2022/2024;

- in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di predisporre gli atti successivi ai sensi dell'art. 134, comma 4) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con n. 9 voti favorevoli, n. == contrari e n. == astenuti, legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO-PRESIDENTE

F.to Leoni Nicola

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Coppola Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs.18.08.2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio

il **16-01-2023**

Gazoldo degli Ippoliti li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Coppola Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità (art.126-T.U. n. 267/2000) e
che è diventato esecutivo ai sensi art. 134- 3° comma -T.U. N. 267/2000 il **26-01-2023**

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Coppola Paolo

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Coppola Paolo
